

Il Bene, il Vero, i divorziati

di Carlo Molari

in "Rocca" del 15 luglio 2015

Il Pontificio Consiglio della Famiglia ha messo in rete inserendolo nel suo sito web in quattro lingue una riflessione che il Cardinale Ennio Antonelli ha pubblicato presso l'editrice Ares sui temi del prossimo Sinodo dal titolo *Crisi del matrimonio ed Eucaristia* (Ares Milano, 2015 pp. 75).

L'intervento del Cardinale è molto chiaro come nel suo stile di emerito docente di teologia. Egli premette che la sua riflessione «cerca di attenersi ai due saggi e doverosi atteggiamenti, opportunamente suggeriti da Papa Francesco: *parresía* e umiltà, esprimere con franchezza il proprio pensiero e ascoltare gli altri con rispetto e disponibilità a lasciarsi correggere e completare. Solo così ci si arricchisce reciprocamente e si procede insieme verso la verità e il bene» (p. 1).

Con questo stesso spirito propongo alcune osservazioni perché penso che il testo affronti alcuni principi pastorali che meritano un approfondimento. Nelle citazioni seguo l'impaginazione web del Pontificio Consiglio della Famiglia che concentra in 19 pagine le 75 della edizione stampata.

Il Cardinale dopo aver richiamato la dottrina di Gesù secondo cui «la divisione dei coniugi è contro la sua volontà», riassume l'attuale disciplina della Chiesa: «La nuova unione di un coniuge separato è illegittima e costituisce un perdurante disordine moralmente grave; crea una situazione che contraddice oggettivamente l'alleanza nuziale di Cristo con la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. Perciò i divorziati risposati non possono essere ammessi alla comunione eucaristica». Questo debole argomento simbolico, che non tiene affatto conto del valore medicinale e nutritivo dell'Eucarestia, è tratto dall'Esortazione *Familiaris Consortio* di Giovanni Paolo II (22/11 del 1981) che riassume le discussioni e i messaggi del sesto Sinodo ordinario svolto a Roma (26/09-25/10 del 1980) su *Compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi*: «La Chiesa ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia» (n. 84).

A questo proposito però lo stesso Card. Antonelli è costretto ad ammettere almeno una possibilità di accedere ai sacramenti per coloro che sono nella condizione della «convivenza coniugale illegittima». Dopo aver richiamato il Diritto Canonico secondo cui alla Comunione Eucaristica «non devono essere ammessi tutti coloro che 'perseverano con ostinazione in un peccato grave manifesto' (Cic, 915)», egli afferma: «Non sembra possibile fare un'eccezione per i divorziati risposati che non si impegnano a cambiare forma di vita o separandosi o *rinunciando ai rapporti sessuali*» (p. 2).

Questa ultima possibilità rappresenta una vera eccezione, già dichiarata da Giovanni Paolo II nella Omelia della Messa conclusiva del Sinodo e richiamata espressamente nella sua Esortazione: «La riconciliazione nel sacramento della penitenza - che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico - può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - *non possono soddisfare l'obbligo della separazione, assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi*' (Giovanni Paolo II, *Omelia per la chiusura del VI Sinodo dei Vescovi*, 7 [25 Ott. 1980]: Aas 72 [1980] 1082» (n. 84). L'affermazione merita una riflessione.

Se astenendosi dai rapporti sessuali i conviventi possono accostarsi ai sacramenti (riconciliazione e eucaristia) significa che non è la semplice condizione di vita comune ad essere «perdurante disordine moralmente grave a contraddire cioè «oggettivamente l'alleanza nuziale di Cristo con la Chiesa» (p. 2). Se pure è vero che «i divorziati risposati e gli altri conviventi irregolari si trovano in

una situazione oggettiva e pubblica di grave contrasto con il vangelo e con la dottrina della Chiesa» (p. 7) non è esatto concludere che «la nuova unione (illegittima)» di cui sono responsabili ambedue i conviventi «finché perdura, impedisce l'accesso all'Eucaristia» (p. 9). Non è infatti la semplice convivenza la ragione dell'esclusione dai sacramenti bensì l'eventuale esercizio della sessualità coniugale. Di fatto se ci sono ragioni per sconsigliare la nuova separazione (il dovere di educare i figli e di accompagnare la loro crescita armonica) le stesse ragioni militano a favore dei rapporti coniugali. Dal punto di vista sociale è molto più rilevante la vita in comune che l'esercizio «degli atti propri dei coniugi». D'altra parte la stessa sessualità è in funzione della vita in comune e non viceversa. In ogni caso pur nella sua incongruenza l'argomento apre il varco ai sacramenti. Particolarmente rivelativa è la ragione per cui viene respinta la proposta di un cambiamento. Dopo aver presentata l'opinione avanzata nel Sinodo dal Cardinale Kasper, Antonelli scrive: «È senz'altro auspicabile che nella pastorale si assuma un atteggiamento costruttivo, cercando di 'cogliere gli elementi positivi presenti nei matrimoni civili e, fatte le debite differenze, nelle convivenze' (Relatio Synodi, n. 41). Certamente anche le unioni illegittime contengono autentici valori umani (per esempio l'affetto, l'aiuto reciproco, l'impegno condiviso verso i figli), perché il male è sempre mescolato al bene e non esiste mai allo stato puro. Tuttavia bisogna evitare di presentare tali unioni in se stesse come valori imperfetti, mentre si tratta di gravi disordini» (p. 8).

Egli ammette che la sua interpretazione viene accusata di non tenere conto «in misura sufficiente della cosiddetta legge della gradualità, enunciata peraltro con chiarezza dal Magistero stesso (cfr. san Giovanni Paolo II, *Familiaris Consortio*, 34)» (p. 5). Ma crede di poter controbattere questa accusa con l'argomento che: «La legge della gradualità riguarda solo la responsabilità soggettiva delle persone e non deve essere trasformata in gradualità della legge, presentando il male come bene imperfetto. *Tra vero e falso, tra bene e male non c'è gradualità*. Mentre si astiene dal giudicare le coscienze, che solo Dio vede, e accompagna con rispetto e pazienza i passi verso il bene possibile, la Chiesa non deve cessare di insegnare la verità oggettiva del bene e del male. La legge della gradualità serve a discernere le coscienze, non a classificare come più o meno buone le azioni da compiere e tantomeno a *elevare il male alla dignità di bene imperfetto*» (p. 8).

In definitiva egli «riconosce che nella responsabilità personale esiste una legge della gradualità, mentre nella verità del bene e del male non esiste una gradualità della legge» (p. 10).

Questa ripetuta argomentazione si fonda sulla indebita identificazione tra il Bene e il Vero in sé e la loro formulazione umana cioè il nostro modo di coglierli e di esprimerli. Altra è la verità in sé e altro il modo umano di formularla. Questo è sempre imperfetto e prospettico, si sviluppa sempre come interpretazione. Analogamente il Bene esiste in sé ed è Dio, il male non esiste in sé ma è solo espressione parziale, imperfetta e provvisoria del Bene. Inoltre anche il livello della coscienza umana cresce nel tempo e ciò che in un certo periodo è considerato bene assoluto in seguito appare imperfetto e limitato. Lo stesso Giovanni Paolo II affermava: «L'uomo, chiamato a vivere responsabilmente il disegno sapiente e amoroso di Dio, è un essere storico, che si costruisce giorno per giorno con le sue numerose libere scelte: per questo egli conosce, ama e compie il bene morale secondo tappe di crescita» (*Familiaris Consortio*, 34) (citato dallo stesso Cardinale a p. 10).

Le tappe rappresentano fasi transitorie, situazioni imperfette, che però possono essere vissute nella piena comunione ecclesiale come scelta del minor male. I benefici e valori riconosciuti in queste situazioni possono prevalere sulla loro imperfezione. Il criterio non è quindi il dettato della legge ma le dinamiche vitali che vengono diffuse e per le quali le persone (i coniugi stessi e i loro figli) crescono. Quando il bene prevale sul male anche le situazioni contrarie alla legge possono costituire un ambiente di crescita personale. In definitiva è la forza dell'amore non la legge che salva l'uomo.